# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

# TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE - SEZIONE DISCIPLINARE

# COMUNICATO UFFICIALE N. 59/TFN – Sezione Disciplinare (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale — Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola - **Presidente**; dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Paolo Clarizia — **Componenti**; con l'assistenza del Dr. Giancarlo Di Veglia — **Rappresentante AIA**; del Dr. Salvatore Floriddia — **Segretario**, con la collaborazione della sig.ra Paola Anzellotti, si è riunito il giorno 19.4.2019 e ha assunto le seguenti decisioni:

""

(223) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: OTTAVIANI UMBERTO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), SOCIETÀ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL - (nota n. 10975/1031pf18-19 GP/GC/blp del 2.4.2019).

#### II deferimento

Con nota del 2 aprile 2019, prot. 10975 /1031pf18-19/GP/GC/blp, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il sig. Ottaviani Umberto, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Sportiva AS Lucchese Libertas 1905 Srl e la medesima società, per rispondere:

- il primo, della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 8, commi 1 e 2, del CGS e all'art. 80 delle NOIF, per non aver prodotto alla Co.Vi.So.C., nonostante rituale richiesta del 25/02/2019 prot. 1545/2019, informazioni ed evidenza documentale in merito all'impegno formalizzato da parte del socio di riferimento a garantire il supporto finanziario necessario a far ritenere integrato il presupposto della continuità aziendale ai sensi dell'art. 2423-bis, comma 1, n. 1) c.c. nonché in merito alla indicazione delle posizioni finanziarie cui fare legittimo affidamento sino alla conclusione della stagione sportiva e alle stime concernenti l'assorbimento di risorse pecuniarie sino al termine del corrente esercizio sociale. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
- la seconda: a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Ottaviani Umberto, suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore come sopra descritto; b) con l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 21, comma 1, del vigente CGS, per quanto specificato nella parte motiva.

### La fase predibattimentale

All'esito della comunicazione di conclusione delle indagini notificata il 19.3.2019, le parti non hanno chiesto di essere sentite e non hanno inviato memorie difensive.

In data 18.4.2019 è pervenuta una memoria difensiva nell'esclusivo interesse della società AS Lucchese Libertas Srl.

#### II dibattimento

Alla riunione del 19.4.2019 il rappresentante della Procura federale, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- inibizione di 6 (mesi) per il sig. Ottaviani Umberto;
- ammenda di € 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) di cui € 500,00 (Euro cinquecento/00) per la contestata recidiva per la società AS Lucchese Libertas 1905 Srl.

Il difensore della società si è riportato alla memoria. Il rappresentante della Procura federale, eccepita la tardività della memoria, ha chiesto non tenersene conto.

Nessuno è comparso per Ottaviani Umberto.

#### Motivi della decisione

In via preliminare va dichiarata la tardività della memoria difensiva inviata nell'interesse della società deferita solo il giorno prima dell'odierna riunione, oltre i termini normativamente previsti.

Nel merito il deferimento è fondato e va accolto.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione del 14.3.2019 con cui la Co.Vi.So.C. comunicava che, all'esito dell'intervento ispettivo del 20.2.2019, la soc. Lucchese Libertas, alla luce dell'intervenuto mutamento di compagine sociale, non aveva aderito alla richiesta istruttoria indirizzatale il 25.2.2019, da riscontrare entro il successivo 4 marzo.

Nello specifico, la società aveva omesso di riferire in merito alle seguenti richieste:

"se sussista l'impegno formalizzato da parte del socio di riferimento a garantire il supporto finanziario necessario a fare ritenere integrato il presupposto della continuità aziendale ai sensi dell'art. 2423-bis, comma 1, n.1) c.c.;

quali siano le risorse finanziarie cui si ritiene di potere fare legittimo affidamento al fine di garantire la prosecuzione dell'attività sino al termine della corrente stagione sportiva;

quali siano le stime concernenti l'assorbimento di risorse pecuniarie dalla data attuale sino al termine del corrente esercizio sociale".

Rilevato, da un lato, che la Co.Vi.So.C. ha agito nell'ambito dei poteri di controllo espressamente previsti dall'art. 80 NOIF e che, a mente dell'art. 8, commi 1 e 2, GSG costituiscono illeciti amministrativi, tra agli altri, la mancata produzione, anche parziale, dei documenti richiesti dalla COVISOC e dagli altri organi di controllo della FIGC, nonché i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica e che, dall'altro, non è stata fornita alcuna prova dell'eventuale adempimento e/o di eventuali circostanze impeditive e/o ostative, la responsabilità del sig. Ottaviani Umberto deve ritenersi sufficientemente provata.

Dei fatti ascritti al suo legale rappresentante la società risponde a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, CGS in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra il primo e la seconda.

Anche in merito alla recidiva, la contestazione è da ritenersi fondata.

A mente dell'art. 21, co. 1, del CGS "salvo che la materia non sia diversamente regolata, alle società, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art.1 bis, com-

ma 5 che abbiano subito una sanzione per fatti costituenti violazione dei regolamenti federali e che ricevano altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni".

Ed invero, risulta per tabulas che le precedenti violazioni contestate alla Società nell'ambito dei procedimenti n. 42pf18-19 e n. 674pf18-19 rispettivamente conclusisi come da CC.UU. n. 34/TFN del 31/10/2018 e n. 45/TFN del 18/02/2019, configurano l'ipotesi di recidiva prevista dalla richiamata norma, trattandosi di violazioni appartenenti alla sfera di quelle gestionali ed economico-finanziarie e, dunque, della stessa natura di quelle di cui al presente procedimento.

Precisa a tal proposito, il Tribunale, che la Corte Federale d'Appello, investita del gravame avverso il provvedimento di cui al C.U. n. 45/TFN del 18/02/2019, ha respinto il ricorso proposto dalla società e confermato il provvedimento assunto, giusta C.U. n. 93/CFA (2018/2019).

Rilevato, infine, per quanto qui interessa, che salva l'applicazione delle più gravi sanzioni previste da norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possano essere irrogate per gli altri fatti previsti dall'art. 8 del CGS, la società che commette i fatti di cui ai commi 1 e 2 è punibile con la sanzione dell'ammenda con diffida (co. 3, art. cit.), sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Ottaviani Umberto, inibizione di 6 (sei) mesi;
- per la società AS Lucchese Libertas 1905 Srl, ammenda di € 10.500,00 (diecimilacinquecento/00).

# (229) — DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: OTTAVIANI UMBERTO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), SOCIETÀ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL — (nota n. 11176/1060 pf18-19 GP/GC/blp dell'8.4.2019).

#### II deferimento

Con nota dell'8 aprile 2019, prot. 11176/1060pf18-19/GP/GC/blp, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il sig. Ottaviani Umberto, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Sportiva AS Lucchese Libertas 1905 Srl e la medesima società, per rispondere:

- il primo, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 8, comma 15, del CGS nella sua formulazione vigente, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto nei termini previsti dalla normativa federale al pagamento totale della sanzione dell'ammenda di euro 350.500,00 comminata con il C.U. n. 45/TFN del 18 febbraio 2019. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la seconda:
- a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Ottaviani Umberto, suo Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore, come sopra descritto;
- b) a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 8, comma 15, del CGS per non aver provveduto nei termini previsti dalla normativa federale al pagamento totale della sanzione dell'ammenda di euro 350.500,00 comminata con il C.U. n. 45/TFN del 18 febbraio 2019;
- c) con l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 21, comma 1, del vigente CGS, per quanto specificato nella parte motiva.

#### La fase predibattimentale

All'esito della comunicazione di conclusione delle indagini notificata il 2.4.2019, le parti non hanno chiesto di essere sentite e non hanno inviato memorie difensive.

In data 18.4.2019 è pervenuta una memoria difensiva nell'esclusivo interesse della società AS Lucchese Libertas Srl.

#### II dibattimento

Alla riunione del 19.4.2019 il rappresentante della Procura federale, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 3 (tre) per il sig. Ottaviani Umberto;
- penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019 per la società AS Lucchese Libertas 1905 Srl, con rinuncia alla contestata recidiva.

Il difensore della società si è riportato alla memoria. Il rappresentante della Procura federale, eccepita la tardività della memoria, ha chiesto non tenersene conto.

Nessuno è comparso per Ottaviani Umberto.

#### Motivi della decisione

In via preliminare va dichiarata la tardività della memoria difensiva inviata nell'interesse della società deferita solo il giorno prima dell'odierna riunione, oltre i termini normativamente previsti.

Nel merito il deferimento è fondato e va accolto.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione con cui la Segreteria Federale ha trasmesso la nota della Lega Pro. Con detta nota, la Lega Pro comunicava che la società AS Lucchese Libertas 1905 Srl aveva provveduto nei termini, ma in misura parziale, al pagamento della sanzione dell'ammenda di euro 350.500,00 comminata con il C.U. n. 45/TFN del 18 febbraio 2019.

Il pagamento dell'ammenda, così come previsto dall'art. 8, co. 15, del CGS avrebbe dovuto avere luogo entro 30 (trenta) giorni.

L'inadempimento risulta per tabulas.

Ed invero in data 20.3.2019, la Lega PRO, registrata a debito della società l'ammenda di € 350.000,00#, in mancanza di ulteriori risorse sul conto campionato del club e di ulteriori rimesse da parte dello stesso, registrava a credito della F.I.G.C. il minore importo di € 134.277.22.

Alla stregua della documentazione in atti, in mancanza di prova dell'eventuale adempimento e/o di eventuali circostanze impeditive e/o ostative, la responsabilità del sig. Ottaviani

Umberto deve pertanto ritenersi sufficientemente provata.

Dei fatti ascritti al suo legale rappresentante la società risponde a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, CGS in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra il primo e la seconda.

Risponde, la società, anche a titolo di responsabilità propria, in quanto l'art. 8, comma 15, del CGS in relazione alle ammende comminate dagli Organi della giustizia sportiva pone l'obbligo del versamento, fermo l'obbligo dell'adempimento, anche a carico delle società in modo diretto

Anche in merito alla recidiva, la contestazione è da ritenersi fondata.

Nulla sulla ricorrenza della recidiva, avendo il rappresentante della Procura federale rinunciato alla relativa contestazione.

Ritenuto, alfine, che l'art. 8, comma 15, *cit.*, in caso di accertata violazione delle contestazioni di cui al presente procedimento, prevede l'applicazione per le società delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g), dell'art.18, comma 1 e in casi particolarmente gravi o di recidiva di quelle di cui alle lettere h), i), l), dell'art.18, comma 1, e per i tesserati le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell'art.19, comma 1, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Ottaviani Umberto, inibizione di mesi 3 (tre);
- per la società AS Lucchese Libertas 1905 Srl punti 1 (uno) di penalizzazione da scontarsi nel campionato 2018/2019.

(230) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: OTTAVIANI UMBERTO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), SOCIETÀ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL - (nota n. 11178/1072 pf18-19 GP/GC/blp dell'8.4.2019).

[231] — DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: OTTAVIANI UMBERTO [Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl], SOCIETÀ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL — (nota n. 11183/1073 pf18-19 GP/GC/blp dell'8.4.2019).

#### II deferimento

Con nota Prot n. 11178/1072 pf18-19/GP/GC/blp del 8.4.2019, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Umberto Ottaviani, all'epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl e la stessa società, per rispondere:

- il primo, della violazione di cui agli artt. 1 *bis*, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo IV), per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato entro il 18.3.2019 gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, per le mensilità di gennaio e

febbraio 2019, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;

- la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Umberto Ottaviani, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Lucchese Libertas Srl; per responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver versato, entro il termine del 18.3.2019, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2019 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; con l'applicazione della recidiva prevista dall'art.21, commi 1 e 2, del vigente CGS

Con ulteriore nota in pari data, Prot n. 11183/1073 pf18-19 GP/GC/blp dell'8.4.2019 i medesimi soggetti sono stati deferiti per rispondere:

- il primo, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo IV), per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 18.3.2019, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, per le mensilità di gennaio e febbraio 2019, nonché per il permanere del mancato versamento, alla data del 18.3.2019, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;
- la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Umberto Ottaviani, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Lucchese Libertas SrI; per responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver versato, entro il termine del 18.3.2019, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2019, nonché per il permanere del mancato versamento, alla data del 18.3.2019, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati; con l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 21, commi 1 e 2, del vigente CGS

#### La fase predibattimentale

I deferiti, pervenuta loro il 1.4.2019 la comunicazione di chiusura delle indagini, non hanno chiesto di essere sentiti, non si sono costituiti e non hanno inviato memorie difensive, né alla Procura, né successivamente alla fissazione del dibattimento.

#### La memoria

Il 18.4.2019 con memorie del medesimo tenore si costituiva in entrambi i giudizi con l'avv. Salvatore Civale la AS Lucchese Libertas 1905 Srl chiedendo l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta in virtù sia del principio della continuazione delle violazioni contestate, sia della circostanza che le predette violazioni contestate riguardano un solo bimestre (gennaio/febbraio).

#### II dibattimento

Alla riunione del 19.4.2019, previa riunione dei procedimenti per ragioni di connessione soggettiva, il rappresentante della Procura Federale, riportatosi agli atti di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 5 (cinque) per il sig. Umberto Ottaviani;
- punti 6 (sei) di penalizzazione in classifica da scontarsi nel corso dell'attuale campionato professionistico 2018/2019 (2 punti per ognuna delle violazioni ascritte) e l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00) per la contestata recidiva (€ 500,00 per ognuna delle violazioni) per la società.

L'avv. Nicola Sigillino, intervenuto in sostituzione dell'avv. Salvatore Civale, si riportava a auanto dedotto con le memorie.

#### Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Preliminarmente non si può fare a meno di rilevare che le memorie presentate dalla società deferita sono inammissibili in quanto depositate tardivamente, oltre il termine di cui al secondo comma dell'art. 42 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., ai sensi del quale "Pervenuti gli atti al Tribunale federale competente, il Presidente, accertata l'avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell'atto di contestazione degli addebiti, da eseguire con le modalità previste dall'art. 38, dispone la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l'avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa".

Il procedimento, così riunito, trae origine da due separate note del 29.3.2019 con cui la Co.Vi.So.C. ha segnalato alla Procura Federale i fatti in contestazione. In particolare, quanto agli emolumenti, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato il mancato pagamento, entro il termine normativamente previsto del 18.3.2019, di quelli riferiti ai mesi di gennaio e febbraio 2019. Quanto ai contributi INPS e ritenute IRPEF, ha riscontrato il mancato pagamento, anche in questo caso entro l'anzidetto termine del 18.3.2019, di quelli relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di gennaio e febbraio 2019, nonché il permanere alla medesima data della mancata evidenza documentale relativa al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità pregresse di novembre e dicembre 2018.

Il mancato pagamento di quanto dovuto, oltre ad essere accertato dalla Co.Vi.So.C. nelle richiamate note, risulta confermato dal contegno del sig. Ottaviani che ha omesso di espletare qualsivoglia attività difensiva e dalle difese della Società che ha ammesso di non aver effettuato i dovuti pagamenti.

Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, pertanto, la responsabilità dei deferiti può ritenersi sufficientemente provata.

Del comportamento ascritto al sig. Umberto Ottaviani, legale rappresentante della società al momento dei fatti contestati, risponde anche la società AS Lucchese Libertas 1905 Srl a titolo di responsabilità diretta ex art. Y, comma 1, del CGS e a titolo di responsabilità propria, in quanto l'art. 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF pone gli obblighi *ivi* previsti anche a carico delle società in modo diretto.

Anche in merito alla recidiva, la contestazione è da ritenersi fondata. Infatti, le sanzioni già comminate alla Società, nell'ambito dei procedimenti n. 42 pf18-19 (C.U. 34/TFN del 31/10/2018) e del procedimento n. 674 pf18-19 (C.U. 45/TFN del 18/02/2019), configurano ipotesi di recidiva prevista dall'art. 21, commi 1 e 2, del vigente CGS in quanto attengono a violazioni della stessa natura, appartenendo al mancato rispetto degli adempimenti gestionali che disciplinano i criteri economico finanziari di governo delle società.

Ritenuto, infine, a mente delle richiamate norme, che ognuna delle violazioni contestate comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica, le sanzioni richieste dalla procura federale appaiono congrue. Stante il chiaro tenore della disposizione richiamata secondo il quale ogni inadempimento, deve essere autonomamente sanzionato non si ritengono applicabili, né il principio di continuazione, né i precedenti della Corte di Appello circa le condotte omissive poste in essere nello stesso bimestre.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Umberto Ottaviani, inibizione di mesi 5 (cinque);
- per la società AS Lucchese Libertas 1905 Srl ammenda di € 1.000,00 (mille/00) e punti 6 (sei) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso dell'attuale campionato professionistico 2018/2019.

\* \* \* \* \* \*

Il Tribunale Federale Nazionale — Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola — **Presidente**; dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Gaia Golia — **Componenti**; con l'assistenza del Dr. Giancarlo Di Veglia — **Rappresentante AIA**; del Dr. Salvatore Floriddia — **Segretario**, con la collaborazione della sig.ra Paola Anzellotti, si è riunito il giorno 19.4.2019 e ha assunto le seguenti decisioni:

(227) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANTANGELO NICOLA (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società Siracusa Calcio Srl), SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL - (nota n. 11187/1074 pf18-19 GP/GC/blp dell'8.4.2019).

#### II deferimento

Con atto del 08/04/2019 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Santangelo Nicola,

Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro-tempore della Società Siracusa Calcio Srl e la Società Siracusa Calcio Srl per rispondere:

- Santangelo Nicola, Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro-tempore della Società Siracusa Calcio Srl:
- a) per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 18 marzo 2019, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2019 e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di febbraio 2019, nonché per il permanere del mancato versamento, alla data del 18 marzo 2019, delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
- la Società AC Cuneo 1905 Srl,
- a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Santangelo Nicola, Amministratore Unico e legale rappresentante protempore della Società Siracusa Calcio Srl, come sopra descritto;
- b) a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF per non aver versato, entro il 18 marzo 2019, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2019 e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di febbraio 2019, nonché per il permanere del mancato versamento, alla data del 18 marzo 2019, delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;
- b) con l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 21, commi 1 e 2, del vigente CGS in considerazione delle condotte ascritte alla società nell'ambito dei procedimenti n. 707pf17-18 e n. 708pf17- 18 (C.U. n. 54/TFN del 27/03/2018) e nell'ambito del procedimento n. 40pf18-19 (C.U. 34/TFN del 31/10/2018) trattandosi di violazioni della stessa natura gestionale ed economico-finanziaria commesse nella corrente stagione sportiva.

#### La memoria difensiva

Nei termini di rito è pervenuta memoria difensiva nell'interesse della società e del signor Santanaelo.

La difesa ha, in primo luogo, eccepito l'infondatezza del deferimento formulato nei confronti della società Siracusa a titolo di responsabilità propria, in quanto tipologia non prevista dal Codice di Giustizia Sportiva FIGC e di recente conio giurisprudenziale.

Nel merito, la società si sarebbe trovata nell'impossibilità di effettuare il tempestivo versamento delle ritenute Irpef ed il successivo rateizzo dei contributi Inps stante l'impegno economico profuso dalla proprietà per l'ottenimento di una nuova garanzia fideiussoria entro il 28 settembre 2018 per l'iscrizione al Campionato di Serie C, stagione sportiva 2018/2019.

Per quanto concerne il permanere del mancato versamento al 18 marzo 2019 delle ritenute Irpef per emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori e collaboratori addetti al settore sportivo, per le mensilità di novembre e dicembre 2018, si insiste per l'applicazione dell'istituto della continuazione ai sensi dell'art. 16 comma 1 CGS e quindi per una rimodulazione in melius rispetto al quadro edittale di riferimento, a fronte della permanenza dello stesso inadempimento avendo riguardo alle circostanze di tempo, luogo e personali che contraddistinguono la condotta.

# Il patteggiamento

Alla riunione odierna, sono comparsi per la Procura federale il Cons. Giuseppe Chinè e il Dr. Mauro De Dominicis e per il deferito Santangelo Nicola, l'Avv. Federico Menichini, in sostituzione dell'Avv. Mattia Grassani i quali, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS - FIGC, così determinate: per il sig. Santangelo Nicola, sanzione base inibizione di mesi 3 (tre), diminuita di 1/3 - 1 (uno) mese di inibizione, con aumento di giorni 10 (dieci) per la continuazione con la seconda violazione, sanzione finale inibizione di mesi 2 (due) e giorni 10 (dieci).

Il Tribunale Federale Nazione — Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il sig. Santangelo Nicola, a mezzo del procuratore speciale Avv. Federico Menichini, munito di procura rilasciata anche ai sensi dell'art. 23 CGS - FIGC, ha depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l'art. 23 comma 1 CGS - FIGC, per il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 stesso Codice possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23 comma 2 CGS - FIGC, per il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all'Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione:

rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo, perché, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'Organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, tenuto conto che la pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 00000001083:

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il procedimento è proseguito per la società Siracusa Calcio Srl.

#### II dibattimento

All'udienza del 19 aprile 2019 la Procura Federale si riporta all'atto di deferimento, chiede il rigetto delle eccezioni sollevate dalla difesa dei deferiti e conclude formulando le seguenti richieste sanzionatorie: per la Società Siracusa Calcio SrI la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019 e un'ammenda pari a € 500,00 (cinquecento/00) per la contestata recidiva.

La difesa si riporta allo scritto difensivo, insiste nel chiedere il proscioglimento dei deferiti e, in subordine, chiede quantificarsi la sanzione con minor rigore ai sensi dell'art. 16 comma 1 CGS, considerando i fatti contestati come stretti dal vincolo della continuazione con i procedimenti già definiti come individuati in atti.

#### Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e, pertanto, merita accoglimento per i motivi e nei limiti di seguito indicati.

Preliminarmente si ritiene ininfluente, ai fini della decisione, esaminare la dedotta infondatezza delle contestazioni mosse alla società a titolo di responsabilità propria.

A prescindere dalla natura dell'imputazione formulata, infatti, ciò che rileva è l'oggettiva violazione dei termini procedimentali previsti tassativamente dall'ordinamento Federale. D'altronde nell'atto di deferimento la società Siracusa viene chiamata a rispondere (anche) a titolo di responsabilità diretta.

Nel merito, con nota del 29 marzo 2019 prot. n. 2536/2019, la Co.Vi.So.C. ha segnalato alla Procura Federale di aver riscontrato, nel corso della riunione del 29 marzo 2019, per la società Siracusa Calcio Srl l'inosservanza del termine del 18 marzo 2019 stabilito dall'art. 85, lett. C), paragrafo V) NOIF per il versamento delle ritenute Irpef per le mensilità di gennaio e febbraio 2019 e dei contributi Inps per la mensilità di febbraio 2019.

La Commissione ha riscontrato, altresì, il permanere alla data del 18 marzo 2019 del mancato versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità pregresse di novembre e dicembre 2018, come già segnalato con nota del 26 febbraio 2019. Ai sensi dell'art. 85, lett. C), par. V) delle NOIF le società della Lega Italiana Calcio Professionistico devono documentare alla F.I.G.C. — Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del bimestre, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps per detto bimestre

e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo.

Orbene, la documentazione in atti consente di ritenere provate *per tabulas* le contestazioni mosse alla deferita società e non confutate sotto il profilo fattuale.

Infatti, dagli atti del procedimento, risulta come la Società Siracusa Calcio Srl, non abbia versato e documentato nei termini fissati dalle disposizioni federali le ritenute Irpef per le mensilità di gennaio e febbraio 2019 ed i contributi Inps per la mensilità di febbraio 2019 (art. 85, lett. C), par. V) NOIF), nonché il permanere alla data del 18 marzo 2019 del mancato versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità pregresse di novembre e dicembre 2018.

Orbene, la società e per essa l'amministratore (che ha aderito alla definizione del procedimento disciplinare ex art. 23 del Codice di Giustizia sportiva FIGC) in carica al momento della commissione degli illeciti, non hanno proceduto all'adempimento degli obblighi imposti dalla normativa Federale nei termini previsti. Al riguardo le affermazioni difensive, oltre che inidonee a scriminare la condotta contestata, non sono supportate da alcuna prova documentale, riducendosi a mere asserzioni prive di valore processuale.

Il Collegio ritiene, pertanto, di aderire pienamente alle richieste formulate dalla Procura Federale, ivi compresa quella derivante dall'applicazione della contestata recidiva in ragione dei precedenti richiamati nell'atto di deferimento.

Per quanto concerne la determinazione della sanzione, insuperabile appare il tenore letterale delle riportate previsioni normative oggetto di deferimento e non si ritiene di ricondurre nel vincolo della continuazione le violazioni contestate in questa sede alla Società Siracusa Calcio Srl né fra di loro né, tanto meno, con violazioni precedentemente contestate e definite, trattandosi di sanzione applicata per costante giurisprudenza di questo collegio in relazione a ciascun inadempimento commesso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) e giorni 10 (dieci) a carico del Sig. Santangelo Nicola.

Per il resto, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni, anche in considerazione della accertata recidiva:

- per la società Siracusa calcio Srl: penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019, ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).

(228) — DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BECCHIO OSCAR (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL – (nota n. 11171/1071 pf18-19 GP/GC/blp dell'8.4.2019).

#### II deferimento

Con atto del 08/04/2019 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Becchio Oscar,

Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl e la Società AC Cuneo 1905 Srl per rispondere:

- Becchio Oscar, Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl:

a) per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 18 marzo 2019, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2019, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società AC Cuneo 1905 Srl,

a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Becchio Oscar, Amministratore Unico e legale rappresentante protempore della Società AC Cuneo 1905 Srl, come sopra descritto;

b) a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver versato, entro il termine del 18 marzo 2019, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2019, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;

La Procura configurava a carico di entrambi i deferiti l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 21, comma 1, del vigente CGS in considerazione delle condotte loro ascritte nell'ambito dei procedimenti n. 35pf18-19 (C.U. 34/TFN del 31/10/2018), 415pf18-19 e 416pf18-19 (C.U. 42/TFN del 28/01/2019), 672pf18-19 (CU 45/TFN del 18/02/2019 e C.U. 85/CFA del 28/03/2019) trattandosi di violazioni della stessa natura gestionale ed economicofinanziaria commesse nella corrente stagione sportiva.

#### La memoria difensiva

Nei termini di rito è pervenuta memoria difensiva nell'interesse della società e del signor Becchio.

In sede di memoria si adduce la non ascrivibilità della violazione contestata ad entrambi i deferiti in quanto allo spirare del termine ultimo fissato dalla normativa per gli adempimenti in questione (ossia il 18/03/2019) il sig. Becchio risultava essere inibito per la durata di mesi cinque ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 8 e dell'art. 19, comma 1 lett. h) e comma 2 CGS, in forza di provvedimento disciplinare pubblicato con C.U. n. 42/TFN-SD del 28.01.2019. Lo stato di inibizione dell'amministratore all'epoca dei fatti determinerebbe l'improcedibilità del deferimento nei confronti tanto della persona fisica che dell'ente in considerazione della carenza di poteri gestori in capo al Becchio in quel frangente.

La difesa chiede il proscioglimento dei deferiti e, in subordine, quantificarsi la sanzione con minor rigore ai sensi dell'art. 16 comma 1 CGS, considerando i fatti contestati come stretti dal vincolo della continuazione con i precedenti deferimenti le cui decisioni sono state pubblicate con CU n. 34/TFN-SD del 31/10/2018 e CU n. 42/TFN-SD del 28.01.2019.

#### II dibattimento

All'udienza del 19 aprile 2019 la Procura Federale si riporta all'atto di deferimento, chiede il rigetto delle eccezioni sollevate dalla difesa dei deferiti e conclude formulando le seguenti richieste sanzionatorie: per la Società AC Cuneo 1905 Srl la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019 e un'ammenda pari a € 500,00 (cinquecento/00) per la contestata recidiva. Per il Signor Becchio Oscar chiede mesi 3 (tre) di inibizione per le violazioni e giorni 15 (quindici) per la recidiva.

La difesa si riporta allo scritto difensivo, insiste nel chiedere il proscioglimento dei deferiti e, in subordine, chiede quantificarsi la sanzione con minor rigore ai sensi dell'art. 16 comma 1 CGS, considerando i fatti contestati come stretti dal vincolo della continuazione con i procedimenti già definiti come individuati in atti.

#### Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e, pertanto, merita accoglimento per i motivi e nei limiti di seguito indicati.

Con nota del 29 marzo 2019 prot. n. 2529/2019, la Co.Vi.So.C. ha segnalato alla Procura Federale di aver riscontrato, nel corso della riunione del 29 marzo 2019, per la società AC Cuneo 1905 Srl l'inosservanza del termine del 18 marzo 2019 stabilito dall'art. 85, lett. C), paragrafo V) NOIF per il versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2019.

Ai sensi dell'art. 85, lett. C), par. V) delle NOIF le società della Lega Italiana Calcio Professionistico devono documentare alla F.I.G.C. — Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del bimestre, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo.

Orbene, la documentazione in atti consente di ritenere provate *per tabulas* le contestazioni mosse ai deferiti e dagli stessi non confutate sotto il profilo fattuale.

Infatti, dagli atti del procedimento, risulta come il sig. Becchio Oscar, Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. del sodalizio sportivo, nonché la stessa Società AC Cuneo 1905 Srl, non abbiano versato e documentato nei termini fissati dalle disposizioni federali le ritenute Irpef ed i contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2019 (art. 85, lett. C), par. V) NOIF).

Nessun pregio si può attribuire alla circostanza rappresentata dalla difesa secondo cui lo stato di inibizione in cui versava il sig. Becchio, quale legale rappresentante della società, al momento dello spirare del termine fissato dalla normativa federale per gli adempimenti amministrativi menzionati, farebbe venire meno la responsabilità a carico dei deferiti in considerazione della menomata capacità di agire in nome e per conto dell'ente e, quindi, della carenza di poteri gestori in capo al sig. Becchio medesimo in quel determinato momento storico.

Si premette per completezza espositiva, che anche in caso di accoglimento di tale eccezione sollevata dalla difesa, sarebbe residuata comunque la contestata responsabilità diretta della società AC Cuneo 1905 Srl ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS.

In ogni caso, come più volte ribadito da questo collegio (da ultimo con decisioni pronunciate nei confronti degli odierni deferiti, pubblicate con CU n. 55/TFN del 04.04.2019 e n. 45 del 18.02.2019, confermata dalla Corte Federale di Appello alla riunione del 28.03.2019), le disposizioni di cui all'art. 19, commi 1 lett. h) e 8 nel prevedere quale sanzione la "inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro" espressamente prevedono anche che i "soggetti colpiti dalla sanzione di cui alla lettera h) del comma 1 possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società".

Alla luce delle menzionate disposizioni, si deve affermare la responsabilità del sig. Becchio per l'inosservanza del termine del 18 marzo 2019 stabilito dall'art. 85, lett. C), paragrafo V) NOIF per il versamento e la documentazione agli organismi preposti delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2019.

Per quanto concerne il versamento delle somme, si tratta, con tutta evidenza, di un mero pagamento, attività amministrativa e di gestione interna connaturata al ruolo aziendale di Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. rivestito dal sig. Becchio e come tale non provvedimento inibitorio. Anche oggetto per auanto concerne trasmissione/comunicazione all'organismo di vigilanza degli eventuali pagamenti (comunque non avvenuti nei termini), non risultando agli atti la nomina da parte del Becchio di un soggetto facente funzioni delegato a rappresentare la società nell'ambito federale durante il periodo della propria inibizione, si deve ritenere che anche tale adempimento non sarebbe trasmigrato in capo a terzi. Una diversa interpretazione delle menzionate disposizioni finirebbe con il creare un grave vulnus nell'impianto normativo, la sanzione inibitoria irrogata al legale rappresentante della società rischierebbe di lasciare l'ente del tutto sfornito di rappresentanza endofederale. Ma vi è di più, basterebbe a qualsiasi sodalizio non provvedere tempestivamente alla delega dei poteri momentaneamente inibiti al rappresentante legale in capo a un soggetto terzo, per garantirsi una sorta di impunità generale all'interno della federazione nel periodo in oggetto, con ogni abnorme conseguenza legale.

Tanto vale ad affermare la responsabilità disciplinare della società e dell'Amministratore p.t. per le condotte ascritte.

Il sodalizio deferito risulta sanzionabile, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal legale rappresentante protempore della Società AC Cuneo 1905 Srl, nonché a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF.

Appare fondata, altresì, la contestazione mossa dalla Procura Federale in ordine alla recidiva, attesa la condanna del sodalizio sportivo e del rappresentante legale durante la stagione sportiva in corso per fatti della stessa natura (nell'ambito dei procedimenti n. 35pf18-19 C.U.

34/TFN del 31/10/2018, 415pf18-19 e 416pf18-19 C.U. 42/TFN del 28/01/2019, 672pf18-19 CU 45/TFN del 18/02/2019), ed è, quindi, applicabile il disposto di cui all'art. 21 comma 1 CGS.

Per quanto concerne la determinazione della sanzione della penalizzazione in punti, alla luce della vigente normativa federale (art. 10 CGS), non si ritiene di ricondurre nel vincolo della continuazione le violazioni contestate in questa sede alla Società AC Cuneo 1905 Srl né fra di loro né, tanto meno, con violazioni precedentemente contestate e definite, trattandosi di sanzione applicata per costante giurisprudenza di questo collegio in relazione a ciascun inadempimento commesso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni, anche in considerazione della accertata recidiva:

- per Becchio Oscar: mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici) di inibizione;
- per la società AC Cuneo 1905 Srl: penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019, ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).

Il Presidente del TFN Sezione Disciplinare Dott. Cesare Mastrocola

ola

Pubblicato in Roma il 23 aprile 2019.

**Il Segretario Federale** Antonio Di Sebastiano Il Presidente Federale Gabriele Gravina